



Settembre 2018

In questo numero

- 1 Terzo Settore: proroghe
- 1 Nuovo requisito per le ASD
- 2 Responsabilità nuovo Presidente
- 2 Promemoria nuovo anno sociale
- 3 Speciale – Circolare 18/2018
Agenzia delle Entrate
- 4 Conseguenze tardivo invio EAS
- 4 Prossime scadenze

Terzo Settore: proroghe e nuove previsioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in pieno agosto il Decreto che proroga da 18 a 24 mesi il termine previsto dall'art 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore entro il quale gli enti sono tenuti ad adeguare il proprio Statuto alla Riforma.

Le associazioni avranno così tempo fino al 3 agosto 2019 per apportare le necessarie modifiche allo Statuto adeguandosi al Codice del Terzo Settore.

Sono stati inoltre inserite alcune modifiche nel Codice:

- Viene riconosciuta come attività di interesse generale la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo
- Vengono ridotti gli obblighi di revisione legale per gli enti di maggiori dimensioni che potranno affidare tale compito ai componenti dell'Organo di Controllo purché siano iscritti all'Albo dei Revisori
- È stata reintrodotta l'esenzione dall'imposta di Registro per le ODV in merito a tutti gli atti connessi alle attività statutarie
- Sono inoltre ridotti gli obblighi di tenuta delle scritture contabili per gli enti con ricavi che non superano i 220.000€ che saranno così autorizzati a redigere un semplice rendiconto consuntivo per cassa

Nuovo requisito per essere una ASD

Una novità prevista dal CONI è passata quasi inosservata da quando è stata pubblicata nella delibera 1574/2017.

La nuova normativa prevede che vengano cancellate dal CONI le ASD che perdano i requisiti previsti tra i quali rientrano *"lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'organismo sportivo di appartenenza."*

Non sarà più sufficiente effettuare corsi sportivi autogestiti ma occorre finalizzarli ad una pratica agonistica ben definita o richiedere alla propria FSN o EPS un esplicito riconoscimento per l'attività didattica che viene svolta in modo che possa essere iscritta tra le attività federali e comunicata al CONI.

Da ultimo la riforma del registro voluta da Malagò presuppone che l'ente partecipi o organizzi manifestazioni sportive ed occorrerà verificarne l'effettiva realizzazione compilando un apposito campo del nuovo Registro dedicato a questo aspetto.

In vista di tale nuovo adempimento vi consigliamo di non sottovalutarne la portata e di chiedere informazioni al vostro EPS o FSN di riferimento.

*Occorre un
riconoscimento
dell'attività sportiva
praticata*

Responsabilità del nuovo Presidente

Il legale rappresentante che subentra al presidente uscente può essere esente ai fini fiscali da responsabilità solidale con l'associazione?

In base alle conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 4478/2018 in caso di avvicendamento al vertice di un'associazione chi subentra non è esente da responsabilità per via della mancata ingerenza nella pregressa gestione.

Le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado avevano assolto il contribuente che era stato eletto nel periodo di imposta successivo a quello oggetto di verifica affermando che "il legale rappresentante che subentra si era limitato a sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi formate in base a risultanze contabili immodificabili."

Invece il complesso ed articolato ragionamento della Cassazione va in direzione diametralmente opposta, in quanto si afferma che il presidente che è subentrato non può essere esente da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella gestione dell'ente. Ciò che rileva non è solo l'ingerenza di tale soggetto ma anche se il presidente abbia comunque provveduto all'espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.

La firma sulla dichiarazione dei redditi è quindi un atto di ingerenza, in quanto il nuovo legale rappresentante avrebbe potuto chiedere di rivedere la contabilità ed eventualmente modificare la dichiarazione correggendola. Non avendolo fatto è considerato pienamente responsabile con la sua firma

Promemoria: Anno sociale chiuso al 31/08

Molte associazioni concludono il proprio anno sociale il 31/08 di ogni anno, in particolare gli enti sportivi; riportiamo in breve alcuni consigli per una corretta gestione del vostro ente:

- Approvazione del Rendiconto consuntivo. Iniziate a predisporre il documenti per chiudere quanto prima il rendiconto consuntivo, di norma gli Statuti prevedono che esso debba essere approvato dall'assemblea dei soci entro 4 mesi quindi potreste cogliere l'occasione della prossima cena di Natale per l'approvazione.
- Verbale quote sociali e contributi corsi. L'anno è appena ricominciato, non dimenticate di convocare il Consiglio Direttivo per approvare gli importi relativi a quote di iscrizione e contributi per corsi e lezioni che i vostri soci ed i tesserati verseranno nel nuovo anno sociale.
- Libro soci. Dovete chiudere il libro soci 2017/2018 ed iniziare il nuovo ricordandovi di riportare all'inizio del nuovo Libro tutte le persone che confermano l'iscrizione per il nuovo anno, mentre tutti i nuovi soci andranno riportati in ordine cronologico man mano che il Direttivo ne approverà le richieste. Trascorso il termine di Statuto ricordatevi di radiare i soci che non rinnovano l'iscrizione.


Chi subentra può essere responsabile della gestione precedente

Alcuni promemoria per il nuovo anno sociale

Speciale – Circolare 18/2018 Agenzia delle Entrate

Il 1 agosto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la corposa Circolare denominata "Questioni fiscali di interesse per ASD/SSD" tramite la quale prende posizione su molti punti, tra cui in particolare il Regime 398/1991 per le associazioni titolari di P.IVA nonché il Modello EAS e le conseguenze del tardivo invio. Vi sono inoltre importanti precisazioni su cosa si possa considerare incasso decommercializzato e cosa no, come gestire le raccolte pubbliche occasionali di fondi, e così via.

Alcune ASD dovranno abbandonare il Regime 398 e transitare nel ben più oneroso e complesso (soprattutto contabilmente parlando) regime ordinario, oppure decidere di trasformarsi in enti di altra natura quali le APS.



Iniziamo ad affrontare il tema della decommercializzazione degli incassi: vengono stabiliti i precisi requisiti per godere dell'agevolazione in commento ossia la totale detassazione:

- Le attività devono essere svolte dagli enti associativi tassativamente indicati nella Circolare (tra cui le ASD);
- I destinatari devono essere soci dell'associazione, altre associazioni che svolgono la stessa attività sportiva ed i rispettivi soci oppure anche i tesserati iscritti alla medesima FSN o EPS;
- le attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'attività svolta dall'ente deve quindi rappresentare il "*naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente*", ciò significa che attività come il bagno turco o l'idromassaggio non sono considerabili attività istituzionale. Invece la fornitura di servizi aggiuntivi quali gli spogliatoi rientrano nell'agevolazione.

Lo stesso vale per la somministrazione di alimenti e bevande oppure anche per la gestione di un bar benché rivolto unicamente ai soli soci, il quale viene chiarito che costituisce sempre attività commerciale. Da effettuarsi quindi solo apertura della P.IVA, eventuale opzione per la Legge 398 e l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie e comunali.

Vi è un punto positivo invece in merito alla custodia delle attrezzature sportive o degli animali utilizzati per la pratica sportiva (si pensi ad esempio ai cavalli scuderizzati presso i circoli ippici). Viene riconosciuto che il ricovero può essere considerato come un'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali a condizione che gli animali o le attrezzature siano effettivamente utilizzate per svolgere l'attività sportiva.

Da ultimo il Punto 4 della Circolare afferma che tali agevolazioni sono applicabili a condizione che gli enti conformino i propri Statuti alle disposizioni contenute nel Comma 8 dell'Art 148 TUIR, oltre al fatto che gli atti fondativi siano obbligatoriamente redatti o come atto pubblico, o scrittura privata autenticata oppure come scrittura privata registrata.

Inoltre si precisa che l'agevolazione viene prevista solo se l'ente è affiliato al CONI e se ha inviato telematicamente e tempestivamente il Modello EAS, ma su quest'ultimo punto trovate un approfondimento nella pagina seguente.

STUDIO CERIANI – COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI E CONSULENTI DEL LAVORO

20025 LEGNANO (MI) - VIA XXIX MAGGIO, 18

TEL. 0331 / 54.89.35 - 59.94.54 FAX. 0331 / 59.80.09

associazioni@studioceriani.com

www.consulenza-associazioni.com

facebook.com/consulenzassociazioni/

Conseguenze del tardivo invio Mod. EAS

Il Modello EAS è un modello nato nel 2009 che tutti gli enti devono trasmettere se percepiscono ricavi commerciali, ma anche se incassano somme decommercializzate quali corsi o lezioni da loro organizzate.

Le istruzioni di compilazione del Modello sono fuorvianti, ma fin dal 2009 l'Agenzia delle Entrate, con le Circolari 12 e 45 ha precisato che "sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate ai sensi art 148, comma 3, TUIR. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione tutte le associazioni che percepiscano corrispettivi specifici a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributi o quota associativa"

La norma quindi è chiara: tutte le associazioni devono, entro 60 giorni dalla costituzione, inviare telematicamente il Modello EAS. Sono escluse solo quelle che incassano unicamente la quota annuale di iscrizione, ma si tratta di pochissimi enti.

La nuova Circolare 18/2018 ribadisce che le compagini associative hanno tempo per inviare EAS, usufruendo della remissione in bonis e versando la sanzione di 250€, entro il termine per l'invio della Dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Diversamente se il Modello EAS viene presentato oltre anche questo termine l'associazione non può avvalersi di alcuna agevolazione, ma può trasmettere in qualsiasi momento EAS senza pagare sanzioni.

In tal caso però "l'ente associativo potrà applicare il regime agevolato alle operazioni compiute successivamente alla data di presentazione di EAS, restano escluse da qualsiasi agevolazione le operazioni concluse antecedentemente alla presentazione del Modello EAS."

Come si evince quindi da questa nuova Circolare non presentare o non aver mai presentato il Modello in oggetto costituisce impedimento all'applicazione di qualsiasi agevolazione fiscale ed in caso di verifica fiscale tutta l'attività svolta in precedenza sarà considerata di natura commerciale con recupero delle imposte evase, oltre all'applicazione di pesanti sanzioni ed interessi.

Verificate quindi di aver effettuato questo fondamentale adempimento, altrimenti inviatelo non appena possibile al fine di poter usufruire senza contestazione delle agevolazioni previste per gli enti associativi.

AGOSTO 2018

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

SETTEMBRE 2018

l	m	m	g	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

OTTOBRE 2018

l	m	m	g	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Prossime scadenze

Registro Iva - RegISTRAZIONI	15 settembre
Scadenza invio dichiarazione IRES/IRAP	31 ottobre
Scadenza invio Mod. 770/2018	31 ottobre